

AGGIORNATO AL
DICEMBRE 2008



COMUNE DI ACQUI TERME

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità delle norme.

- 1 - Il presente regolamento assunto in riferimento all'art.32 della Legge 8 giugno 1990, n.142 ed all'art.344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli Organi Statali e Regionali, disciplina il Servizio Necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2

Competenza del servizio.

- 1 - La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, di compenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutarie, è attribuita al dirigente responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il dirigente del servizio si avvarrà della collaborazione dell'Unità sanitaria locale, dei medici necroscopici e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso dalla pianta organica del personale.
- 2 - L'Unità sanitaria locale controlla l'aspetto sanitario del funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 3

Denuncia dei decessi.

- 1 - Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
- 2 - L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 3 - La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art.140 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile.
- 4 - Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale dello Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

Art. 4

Denuncia decessi accidentali o delittuosi.

- 1 - Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
- 2 - Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
- 3 - Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, semprechè non vi sia il sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'Autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Art. 5

Denuncia della causa di morte.

- 1 - Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti artt. 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

- 2 - Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
- 3 - Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 4 - Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 5 - La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche.
- 6 - Copia della scheda di morte è inviata entro 30 giorni all' Unità sanitaria locale.
- 7 - Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall' USSL competente.

Art. 6

Casi di morte per malattie infettive diffuse.

- 1 - Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell' elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all' Unità sanitaria locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 7

Comunicazione decessi dovuti a reati.

- 1 - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all' Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 8

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali.

- 1 - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all' Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità sanitaria locale.
- 2 - L'Unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria i risultati degli accertamenti al fine del rilascio del nulla-osta al seppellimento.

Art. 9

Medico necroscopo.

- 1 - Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità sanitaria locale competente.
- 2 - Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
- 3 - Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e redigere il certificato di cui all' art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.
- 4 - La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso ma non dopo le 30 ore.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO

Art. 10

- 1 - L' autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata anche per parti di cadavere ed ossa umane dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 11

Nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

- 1 - L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 12

Inumazione parti di corpo umano.

- 1 - L' inumazione di parti del corpo in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 13

Nati morti e prodotti abortivi.

- 1 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- 2 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria locale.
- 3 - A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.
- 4 - Nei casi previsti dai due commi precedenti i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento all'Unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 14

Riscontro diagnostico

- 1 - Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n.83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 2 - Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia ed adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli artt. 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185 in quanto applicabili.
- 3 - I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità sanitaria locale.
- 4 - Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art.6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi degli art.254 del T.U.LL.SS. n.1265/1934 e successive modifiche.
- 5 - Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

CAPO V

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15

Periodo di osservazione.

- 1 - Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della Legge 29.12.1993, n.578, "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse le 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02.12.1975, n.644, e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili e non in contrasto con la Legge 29.12.1993, n.578.

Art. 16

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.

- 1 - Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

Art. 17

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.

- 1 - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'Unità sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
- 2 - Il Servizio competente dell'Unità sanitaria locale comunicherà le misure cautelative adottate.

Art. 18

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

- 1 - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 2 - Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.
- 3 - Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.
- 4 - Durante il periodo di osservazione salve le diverse prescrizioni del Servizio competente dell'Unità sanitaria locale, la salma potrà essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 19

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.

- 1 - Il mantenimento e la conservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve essere posto in luogo tale da evitare la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 20

Deposito di osservazione.

- 1 - In apposito locale nell'ambito del cimitero, distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 62, per il prescritto periodo di osservazione devono riceversi le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2 - La camera di osservazione o, sussidiariamente la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

Art. 21

Trasporto salme al deposito di osservazione.

- 1 - Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.

- 1 - Durante il periodo di osservazione presso il locale di cui al precedente art. 20 i cadaveri non possono essere rimossi.
- 2 - È permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
- 3 - Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'Autorità sanitaria locale ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al 2° comma del precedente art. 20.

Art. 23

Depositi ed obitori speciali.

- 1 - Il comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e servizi igienici.
- 2 - Gli obitori ed i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità sanitaria locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive diffuse le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO VI INTERVENTI SUI CADAVERI

Art. 24

*Rilascio di cadavere a scopo di studio.
Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico.
Autopsie e trattamenti di conservazione.*

- 1 - Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico nonchè le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 con le modalità di cui ai successivi articoli 46 e 47.

CAPO VII SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 25

Deposizione del cadavere nel feretro.

- 1 - Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso o deposto nel feretro.
- 2 - Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
- 3 - Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all' uopo impartirà il Servizio competente dell'Unità sanitaria locale.

Art. 26

Obbligo del feretro individuale - Verifica.

- 1 - Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
- 2 - Soltanto madre e neonato, morti nell' atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 27

Caratteristiche feretri per inumazioni.

- 1 - I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm.2.
- 2 - Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.
- 3 - Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
- 4 - Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- 5 - Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 6 - Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 7 - Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l' indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

Casse per le tumulazioni.

- 1 - Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa l'una di legno l'altra in metallo corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 30.

Art. 29

Divieto di uso di materiale non biodegradabile.

- 1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2 - l' impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

Art. 30

Caratteristiche feretri per tumulazioni e trasporti fuori Comune.

- 1 - Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero, o ad altro comune, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
- 2 - La cassa metallica che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta deve essere saldata a fuoco e tra le due casse deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
- 3 - Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4 - Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi con le indicazioni della ditta costruttrice.
- 5 - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 6 - Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimi nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7 - Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 8 - Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che le stesse facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
- 9 - Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.
Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 10 - Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
- 11 - La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
- 12 - Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 13 - È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 31

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.

- 1 - Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di cui al precedente art.30 con casse di altro materiale prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.
- 2 - L' autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l' impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 32

Fornitura gratuita dei feretri.

- 1 - È a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33

- 1 - È vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.
- 2 - Il trasporto dei feretri al cimitero deve essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.

- 3 - I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art. 34

Servizio di trasporto funebre.

- 1 - Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, sarà eseguito dalla ditta appaltatrice del servizio in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.
- 2 - I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse dovranno essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 3 - Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 4 - L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Art. 35

Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffa.

- 1 - I trasporti funebri sono gratuiti ed a pagamento.
- 2 - Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dal Consiglio Comunale a sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quando vengano richiesti trattamenti o servizi speciali.
- 3 - Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
- 4 - Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
- 5 - È escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro.

Art. 36

Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro comune.

- 1 - Per i trasporti funebri dal comune ad altro comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada è dovuto al Comune, da parte dell'impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso nella misura stabilita dal Consiglio Comunale in uso con le tariffe di cui al secondo comma del precedente art. 35, in applicazione della norma di cui all'art. 19 3° comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività.

- 1 - Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 25, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 2 - Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità sanitaria locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 38

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero.

- 1 - Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente articolo 30.
- 2 - Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
- 3 - Tale trattamento è eseguito dal Servizio competente dell'Unità sanitaria locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

- 4 - Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto previsto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 24 ore dal decesso.
- 5 - Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 39

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità.

- 1 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli artt. 27, 30, 40, 41 e 46.
- 2 - Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 3 - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
- 4 - Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 40

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive - diffusive.

- 1 - Per i morti di malattie infettive - diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 30, seguendo le prescrizioni degli artt. 37 e 38.
- 2 - Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Servizio competente dell'Unità sanitaria locale.
- 3 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'art. 46 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 41

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri.

- 1 - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzate con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2 - All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 39.

Art. 42

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto.

- 1 - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
- 2 - L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
- 3 - Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 43

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

- 1 - Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 44

Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

- 1 - Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 45

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili.

- 1 - Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 46 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- 2 - Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.
- 3 - Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 46

Trasporto di cadaveri da e per l'estero.

- 1 - I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme devono essere accompagnate da passaporto mortuario.
- 2 - Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto, e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
- 3 - Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare alla autorità consolare italiana apposita domanda.
- 4 - Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma.
- 5 - Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio a norma dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IX

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 47

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero.

- 1 - Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
- 2 - Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.
- 3 - Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 13.
- 4 - Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Art. 48

Ricevimento cadaveri.

- 1 - Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- 2 - E' altresì permesso ricevere nei cimiteri:
 - a) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e morte fuori di esso, che a seguito di ricovero presso Strutture Residenziali sono state obbligate a trasferire la propria residenza nel Comune ove tali Strutture sono ubicate;
 - b) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e morte fuori di esso, che hanno il proprio coniuge tumulato in Acqui Terme.

Art. 49

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni.

- 1 - Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 47; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadavere o di ceneri, ecc.

Art. 50

Consegna registro al Comune.

- 1 - I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2 - Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 51

Divieto di riapertura del feretro.

- 1 - Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

CAPO X

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 52

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private.

- 1 - Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
- 2 - Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di dieci anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 3 - Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 53

Sepolture private - natura e concessione.

- 1 - Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente capo XV°.
- 2 - Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolcro di famiglia;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo di ossari o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni e estumulazioni o delle urne cinerarie.
- 3 - Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 54

Reparto speciale per prodotti abortivi.

- 1 - Può essere previsto, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento.

Art. 55

Disposizione generale dei reparti nel cimitero.

- 1 - La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli artt. da 54 a 60 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 56

Planimetria del cimitero - custodia ed aggiornamento.

- 1 - Il competente Ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma originale.
- 2 - Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 3 - Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche od ampliamenti.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

Art. 57

Camera mortuaria.

- 1 - Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art.13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- 2 - Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art.20, funzionerà come tale la camera mortuaria purchè sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art.22.

Art. 58

Caratteristiche camera mortuaria.

- 1 - La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.
- 2 - Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto a vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art. 59

Sala per autopsie.

- 1 - Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
- 2 - Nel posto più illuminato ed adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Art. 60

Ossario comune.

- 1 - Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni non richieste dai famigliari per altra destinazione nel cimitero.

CAPO XII

INUMAZIONI

Art. 61

Scavatura e utilizzazione delle fosse.

- 1 - Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti artt.26, 27 e 29.
- 2 - Le fosse devono essere scavate secondo il bisogno.
- 3 - L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 62

Numerazione e individuazione delle fosse. Segni funerari - illuminazione votiva.

- 1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, corandone poi l'assetto definitivo fino alla copripazazione del terreno.
- 2 - Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - A domanda scritta dei parenti o di altri il Sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari.
- 4 - Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.
- 5 - L'illuminazione votiva elettrica può essere gestita dal Comune con apposito regolamento oppure può essere data in appalto.

Art. 63

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento.

- 1 - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 64

Fosse per inumazione persone aventi oltre dieci anni di età.

- 1 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.
- 2 - I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso, delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fosse di inumazione.

Art. 65

Fosse per inumazione fanciulli minori di dieci anni di età.

- 1 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza di m.1,50, una larghezza m.0,50 e debbono distare di almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq.2 per ogni inumazione.

Art. 66

Deposizione del feretro nella fossa.

- 1 - La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
- 2 - Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art.63.
- 3 - Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO XIII

TUMULAZIONI

Art. 67

Sistema di tumulazione.

- 1 - Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
- 2 - Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
- 3 - In un loculo già occupato da una salma è consentita la collocazione di resti o ceneri degli aventi diritto indicati all'art. 84 del Regolamento.
- 4 - Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art.76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.



COMUNE DI ACQUI TERME

SERVIZI DEMOGRAFICI

Ufficio Stato Civile

Acqui Terme, lì 11/03/2008

All'Assessore ai Servizi Demografici

SEDE

Visto l'art. 67, comma 3, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria relativo alla possibilità di tumulare resti o ceneri degli aventi diritto in base all'art. 84 del suddetto regolamento in un loculo già occupato da una salma e, tenuto conto delle richieste che pervengono a questo ufficio in merito alla possibilità di effettuare l'operazione contraria, ossia tumulare resti o ceneri in un loculo non ancora occupato dalla salma alla quale è destinato, si prega di comunicare se questo ufficio è autorizzato a considerare equivalenti le due possibilità.

Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
(Dott. *BIRRONE*)



Visto si autorizza

Acqui Terme, lì 11/03/2008

L'ASSESSORE AI SERVIZI DEMOGRAFICI
(Enrico Silvio Maria Bertero)

Art. 68

Tumulazioni provvisorie.

- 1 - Le disposizioni degli artt. 30 e 67 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori dal cimitero stesso.

Art. 69

Divieto di riapertura sepolture.

- 1 - Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse o murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

Art. 70

Cremazione cadaveri - urne cinerarie e cellette.

- 1 - Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2 - Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
- 3 - Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera c) dell'art. 53 o nei sepolcreti di famiglia.
- 4 - Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossaretti appositamente costruiti.

CAPO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 71

Esumazioni - Carattere.

- 1 - Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 72

Esumazioni ordinarie

- 1 - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.
- 2 - Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
- 3 - Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 73

Esumazioni straordinarie.

- 1 - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 2 - Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
- 3 - Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Servizio competente dell'Unità sanitaria locale e del custode o necroforo, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e l'altra trasmessa all'Unità sanitaria locale.

Art. 74

Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.

- 1 - Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Servizio competente dell'Unità sanitaria locale dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 75

Ossa provenienti dalle esumazioni.

- 1 - Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'Art.45.
- 2 - Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere smaltiti con le modalità indicate nel secondo comma del successivo art.80.

Art. 76

Estumulazioni ordinarie.

- 1 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
- 2 - I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- 3 - Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
- 4 - Anche in questo caso il Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art.82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 5 - Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Servizio competente dell' Unità sanitaria locale.

Art. 77

Divieto di riduzione di salme estumulate.

- 1 - E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2 - Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art. 78

Estumulazioni straordinarie.

- 1 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio competente dell' Unità sanitaria locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 2 - Qualora il Sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 79

Norme particolari per le estumulazioni.

- 1 - Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.73, ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art. 80

Norme igieniche.

- 1 - Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal D.P.R. 285/90 e dal Servizio competente dell' Unità sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.
- 2 - Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e di quanto previsto dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte n° 14/SA-ECO del 25.06.1992, pubblicata sul B.U.R. n° 27 del 01.07.1992.

Art. 81
Corrispettivi.

- 1 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2 - Per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria si applica la Legge 23 dicembre 1865, n. 270 e successive modificazioni.

CAPO XV
CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 82
Atto di concessione.

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossaretti e cellette deve risultare da regolare atto scritto da rilasciarsi previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente art.53

Art. 83
Diritto di sepoltura per tombe individuali.

- 1 Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
- 2 Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
- 3 Il diritto di concessione individuale (loculi e cellette ossario) ha durata massima di anni **cinquanta**, salvo rinnovo, mentre la concessione di aree per tombe di famiglia ha durata massima di anni novantanove, sempre salvo rinnovo.

Art. 84
Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali.

- 1 Il diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali è concesso in uso a chi ne fa richiesta, per sé e per il proprio gruppo familiare.
- 2 Gli aventi diritto sono:
 - a) il concessionario;
 - b) il coniuge
 - c) i loro ascendenti e discendenti e rispettivi coniugi.
- 3 Il concessionario di origine ed i suoi successori possono estendere l'uso della sepoltura a parenti, affini e conviventi, anche successivamente alla stipulazione del contratto, mediante atto di assenso, da prodursi, in copia autenticata dall'Amministrazione Comunale, purché sia escluso qualsiasi scopo di lucro.
- 4 Nelle sepolture di famiglia, nel caso in cui non vi sia disponibilità di celle nei colombari comunali, è consentita la tumulazione provvisoria, per un periodo di tempo non superiore ai tre anni allo scadere dei quali dovranno essere comunque estumulate e, qualora non vi sia disponibilità di celle, inumate osservando le norme igieniche in materia.

Art. 85
Esclusioni.

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 86
Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo.

- 1 Le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art.53 lettera a), sono temporanee, con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto. Le concessioni previste dall'art.53 lettera b) sono temporanee con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto. La concessione del loculo può avvenire solo in caso che lo stesso sia immediatamente occupato; è comunque permessa la contemporanea concessione del loculo attiguo al coniuge superstite.
- 2 Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
- 3 Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura e dal presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 87

Concessioni speciali gratuite.

- 1 - Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorchè per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta comunale:

Art. 88

Costruzioni su aree in concessione.

- 1 - La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta su deliberazione della Giunta comunale.
- 2 - Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
- 3 - I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Servizio competente dell'Unità sanitaria locale e della Commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazioni con l'esterno.
- 4 - La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver inizio entro un anno dalla data di stipulazione dell'atto di concessione e terminare entro tre anni dalla suddetta data.
- 5 - A lavori ultimati l'Ufficio tecnico comunale provvede a sopralluogo per verificare la conformità dell'opera agli elaborati di progetto.

Art. 89

Rinuncia al diritto d'uso.

- 1 - È consentita, previa deliberazione della Giunta comunale, la retrocessione al Comune di concessione già accordata, sia che si tratti di loculo comunale non usato per la salma per la quale è stato acquistato, sia che si tratti di area cimiteriale sulla quale non è ancora intervenuta la costruzione del sepolcro di famiglia.
La domanda in bollo competente deve essere firmata dal concessionario che ha sottoscritto l'atto di concessione in uso o in mancanza, dal legittimo successore o avente causa.
In tal caso il Comune rimborserà una percentuale, stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, della tariffa pagata alla data dell'acquisto.
Le spese relative sono a carico del retrocedente.

Art. 90

Decadenza della concessione.

- 1 - La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 89, quando:
 - a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
 - b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro dieci anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - c) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - d) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
- 2 - Nel caso in cui al precedente comma, lett. d), sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
- 3 - Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
- 4 - Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.
- 5 - I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.

Art. 91

Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n. 803/1975.

- 1 - Le concessioni a tempo determinato eccedente i novantanove anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (10 febbraio 1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 2 - Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 di cui al precedente art. 90.

Art. 92

Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero.

- 1 - tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 93

Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni.

- 1 - In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del vigente codice civile.
- 2 - Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art.95.

Art. 94

Manutenzione sepolture private.

- 1 - Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
- 2 - In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
- 3 - perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente art.90.

Art. 95

Effetti della revoca delle concessioni.

- 1 - Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il Servizio competente dell'Unità sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione ed estumulazione dei feretri e dalla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
- 2 - Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal primo comma del precedente art.93.
- 3 - I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
- 4 - Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego dei materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al quarto grado semprechè nello stesso cimitero.
- 5 - Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
- 6 - Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art. 96

Fascicoli delle concessioni cimiteriali.

- 1 - Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dall'Ufficio addetto, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XVI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 97

Soppressione cimiteri - Norme applicabili.

- 1 - Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 91 a 96 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO XVII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 98

Custodia dei cimiteri.

- 1 - Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvi i giorni di cui all'art.103, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il Servizio competente dell'Unità sanitaria locale e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 99

Esecuzione lavori da parte dei concessionari.

- 1 - Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
- 2 - I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 100

Divieto di trattamento del materiale da costruzione.

- 1 - Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo evitando le opere di lavorazione, all'interno del cimitero.

Art. 101

Trasporto materiale

- 1 - Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

Art. 102

Materiale proveniente da scavi e demolizioni.

- 1 - Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.
- 2 - E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

Art. 103

Orario.

- 1 - Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Art. 104

Ingresso al cimitero.

- 1 - L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
- 2 - E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle e tricicli montati da invalidi.

Art.105

Circolazione e sosta.

- 1 - E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.
- 2 - E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso ed il libero transito sulla strada che vi conduce.
- 3 - Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
- 4 - E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonchè sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art. 106

Accesso ai cimiteri per lavori.

- 1 - Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 107

Divieti di ingresso.

- 1 - Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 108

Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari.

- 1 - E' vietato introdurre nei cimiteri cani ed altri animali, armi da caccia, cose irreverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 109

Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali.

- 1 - Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe dei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.
- 2 - E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purchè le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m.1,10. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.
- 3 - Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art.62 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art.95, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art. 110

Pulizia interna.

- 1 - La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra di loro, dovranno mantenersi costantemente sgombrati dall'erba e da ogni altro impedimento.
- 2 - Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

Art. 111

Divieti speciali.

- 1 - Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
- 2 - E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
- 3 - E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servano alle inumazioni, nonchè di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 112

Obbligo di comportamento.

- 1 - Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunziarlo all'Autorità giudiziaria.

Art. 113

Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali.

- 1 - Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme di cui all'art.48 del presente regolamento, nonchè ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.
- 2 - In mancanza disporranno i familiari.

Art. 114

Atti a disposizione del pubblico.

- 1 - Presso il custode chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
 - a) del registro delle sepolture;
 - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle esumazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
 - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

CAPO XVIII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 115

Numero di dipendenti addetti ai cimiteri.

- 1 - Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali, con almeno un custode.

Art. 116

- 1 - Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc., e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze del competente Ufficio comunale per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero.
- 2 - Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

Art. 117

Relazione periodica del custode.

- 1 - Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'Ufficio comunale da cui dipende una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 94.

Art. 118

Responsabilità.

- 1 - Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 119

Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni.

- 1 - Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'Ufficio Stato Civile una copia del registro di cui all'art. 49 riferentesi all'anno precedente.

Art. 120

Compiti particolari del custode.

- 1 - Spetta, inoltre, al custode:
 - a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 49 del presente regolamento;
 - c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - d) provvedere con l'aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - e) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - f) provvedere alle esumazioni ed esumazioni ordinarie;
 - g) assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. alle esumazioni ed esumazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o esumazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;

- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed avviare allo smaltimento i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale nel rispetto della normativa vigente indicata, dall'art.80, punto 2 del presente regolamento;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- l) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- m) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- n) segnalare al Servizio competente dell'Unità sanitaria locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- o) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- p) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco.

Art. 121

Vaccinazione del personale dipendente.

- 1 - Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nel cimitero deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi della Legge 5 marzo 1963, n.292 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 7 settembre 1965, n.1031.

CAPO XIX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 122

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni.

- 1 - Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, sono accertate e punite ai sensi degli artt. da 106 a 110 del T.U. della Legge comunale provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383 e successive modificazioni, nonché della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 123

Ordinanze del Sindaco.

- 1 - È fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art.38, secondo comma, della Legge 8 giugno 1990, n.142 in materia di sanità ed igiene.

Art. 124

Richiamo norme vigenti.

- 1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

Art. 125

Abrogazione precedenti disposizioni.

- 1 - È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 126

Entrata in vigore.

- 1 - Il presente regolamento, appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi attestata dal Segretario Comunale.